

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 dicembre 2020, n. 350  
**Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi.**  
**Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno da ubicare alla Via Mazzini n. 71, primo piano. Parere favorevole.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"*, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1732 del 22/10/2020, di conferimento dell'incarico dirigenziale, in applicazione dell'art. 5, comma 9 del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. *"riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

"

1) *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai*

regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
  - 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;
- (...)

le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, siano valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento (...).

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce all'art. 7 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie che:

"

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.
4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza

*a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.*

*7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.*

\*\*\*

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all’art. 3 *“Il Gruppo- appartamento, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già in fase di acquisizione dell’autonomia, in uscita dal circuito psichiatrico riabilitativo. Posti-letto per gruppo appartamento. n. 3”*.

L’art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006.”*

Con Deliberazione n. 2711 del 18/12/2014 *“Procedure di riconversione e modalità di determinazione del fabbisogno aziendale delle strutture riabilitative psichiatriche”* la Giunta Regionale ha previsto che le AA.SS.LL. regionali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della predetta DGR (BURP n. 14 del 28/1/2015), avrebbero dovuto trasmettere al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ed al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP) lo schema di programmazione aziendale, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006 e corredato da una relazione esplicativa del Direttore del Dipartimento Salute Mentale (DSM), indicando per ciascuna tipologia di struttura:

- a) Il numero e la sede delle strutture già esistenti/autorizzate nel territorio della ASL;
- b) il numero delle strutture programmate dalla ASL sulla base del fabbisogno aziendale non ancora soddisfatto, entro i limiti numerici previsti dal R.R. n. 3/2006, e la loro dislocazione sul territorio di competenza di ciascun Centro di Salute Mentale (CSM), in relazione alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica in tutto il territorio della ASL.

Con nota prot. n. 68752 del 07/08/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BR e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi, ad oggetto *“Richiesta di verifica di compatibilità alla realizzazione di una struttura residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale per n° 2 moduli gruppo appartamento con dotazione di n° 6 posti letto complessivi presso una civile abitazione sita in Brindisi alla via Mazzini n° 1, (n.d.r. 71) secondo la L.R. n° 9 del 2017 e il R.R. n° 3 del 13/01/2005.”*, il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Brindisi ha comunicato quanto segue:

*“Facendo seguito all’istanza avanzata dalla Nickan Soc. Cooperativa Sociale con sede in Brindisi alla via Tancredi n° 9, acquisita con Prot. n° 65452 del 27/07/2020, tendente ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale per n° 2 moduli gruppo appartamento con dotazione di n° 6 posti letto complessivi presso una civile abitazione sita in Brindisi alla via Mazzini n° 1, secondo la L.R. n° 9 del 2017 e il R.R. n° 3 del 13/01/2005 (...) visto il N.O. favorevole dell’U.T.C. del Comune di Brindisi, si richiede a codesto Ufficio il parere di competenza in ordine alla realizzazione di quanto richiesto, visionando la seguente documentazione in allegato:*

*Atto di compravendita;*

*Carta d’identità L.R. Nickan Soc. Cooperativa Sociale;*

*Contratto di comodato;*

*Copia P. di C;*

*Planimetria;*

*Relazione tecnica;*

*Statuto Nickan Soc. Cooperativa Sociale;*

*Visura Camerale Nickan Soc. Cooperativa sociale.*

*Questo Settore si riserva di effettuare le dovute verifiche in ordine all'immobile da destinare a tale uso, previa acquisizione del parere di Compatibilità del Dipartimento preposto ASL Br.", allegandovi:*

- istanza di autorizzazione alla realizzazione della Nickan Società Cooperativa Sociale;
- nota di trascrizione Registro generale n. 4085 Registro particolare n. 3156 Presentazione n. 35 del 16/03/2018 dell'Agenzia Entrate- Direzione Provinciale di Brindisi dell'atto di compravendita dell'immobile sito in Via Mazzini n. 71;
- copia del documento di identità del legale rappresentante della Nickan Società cooperativa Sociale;
- copia del contratto di comodato gratuito di immobile.

Con nota prot. n. 60421 del 10/08/2020 trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale ed il Direttore del DSM ASL BR hanno trasmesso, tra l'altro, lo schema aggiornato di programmazione aziendale delle strutture di riabilitazione psichiatrica, relativo al triennio 2019-2021, elaborato nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 02/03/2006, ove, in relazione ai Gruppi Appartamento (GA) hanno comunicato quanto segue:

*"Sulla base dell'attuale popolazione nel territorio della ASL BR (dati ISTAT al 31/12/2019- 390.456 abitanti), il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/06 è di n. 39 posti letto;*

*Sul territorio aziendale sono presenti 12 p.l. suddivisi in 2 GA (di n. 2 moduli per 3 pl) a gestione privata (n. 4 Gruppi Appartamento da n. 3 posti letto ciascuno, n.d.r.), non accreditati ma autorizzati all'esercizio con determine n. 93/14 e 94/14 del 04/04/2014 (con determine nn. 93/14 e 94/14 sono stati rilasciati pareri favorevoli di compatibilità e con D.D. nn. 46/2015 e 295/2015 sono state rilasciate la relative autorizzazioni all'esercizio, n.d.r.).*

*Con la citata deliberazione n. 107/16 nella definizione del fabbisogno aziendale 2015-2017 si dava atto della presenza sul territorio aziendale di n. 15 p.l. a gestione pubblica.*

*In realtà poi tali strutture sono state organizzate come residenze assistite per pazienti psichiatrici (Abitare supportato), così come definite dalla delibera di Giunta regionale n. 45 del 27 gennaio 2015.*

*Pertanto, il fabbisogno aziendale ai sensi del R.R. 3/06 risulta carente di n. 27 p.l. da attivare sul territorio provinciale, tenuto conto della domanda, così distribuiti:*

*n. 6 p.l. nel territorio del CSM di Brindisi, (su cui insistono già 6 p.l.); (...)"*

Con nota prot. n. A00\_183/15967 del 27/10/2020 trasmessa al Sindaco ed al Dirigente SUAP del Comune di Brindisi e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan, questa Sezione ha comunicato quanto segue:

"

*La Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede all'articolo 7, commi 1 e 2, che:*

*"I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato." e che "Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1."*

*Si rileva, pertanto, che la normativa sopra riportata assegna al Comune il compito di verificare i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia prima di richiedere alla Regione la verifica di compatibilità al fabbisogno.*

Per quanto sopra, si invita codesta Amministrazione comunale ad integrare la richiesta in oggetto attestando l'avvenuta verifica dei titoli di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, allegandovi tutta la documentazione di cui al medesimo comma 1, ovvero, oltre al titolo di proprietà e al diritto reale di godimento già allegato alla nota prot. n. 68752 del 07/08/2020, anche:

- relazione di progetto della struttura;
- planimetria;
- copia del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.”.

Con nota prot. n. 98280 del 10/11/2020, ad oggetto “Nickan Soc. Cooperativa Sociale – Richiesta di verifica di compatibilità alla realizzazione di una struttura residenziale socio riabilitativa a minore intensità assistenziale per n° 2 moduli gruppo appartamento con dotazione di n° 6 posti letto complessivi presso una civile abitazione sita in Brindisi alla Via Mazzini civ. 71 secondo la L.R. n° 9 del 2017 e R.R. n° 3 del 13/01/2005 da realizzarsi alla Via Mazzini civ. 71, piano primo – Rif. Prot. nr. 65452 del 27/07/2020.”, trasmessa con PEC in pari data a questa Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan, il Dirigente del SUAP del Comune di Brindisi ha comunicato quanto segue:

“Con riferimento alla pratica indicata in oggetto (...) con la presente si inoltra la documentazione presentata dalla Società in parola ed il parere di conformità urbanistico-edilizio dell'intervento in oggetto, espresso da questo settore con nota prot. n. 97205 del 06/11/2020.

(...)

Con la presente si riscontra la Vs. nota prot. n. 15967 del 27.10.2020 e, ad integrazione della documentazione già ai Vs. atti, si trasmette quanto di seguito indicato:

parere di conformità urbanistico - edilizia dell'intervento in oggetto espresso con nota prot. n. 97205 del 06/11/2020;

relazione tecnica di progetto;

planimetria.”.

Con la sopra citata nota prot. n. 97205 del 06/11/2020 il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica & Assetto del Territorio (UAT) attesta “la conformità dell'istanza in parola sotto il profilo urbanistico-edilizio, fatta salva l'acquisizione della Segnalazione Certificata dell'Agibilità dell'immobile in argomento, ai fini dell'esercizio.”.

Per tutto quanto innanzi rappresentato;

considerato che:

- il fabbisogno regolamentare attuale, definito in base ai parametri del R.R. n. 3/2006 per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento (1 posto letto ogni 10.000 abitanti) ed alla popolazione residente nel territorio della ASL BR (dati ISTAT al 01/01/2020 390.456 abitanti), è di n. 39 posti letto;
- in relazione alla predetta tipologia di struttura, nell'ambito della ASL BR, risultano autorizzati all'esercizio n. 4 Gruppi Appartamento, pari a n. 12 posti letto, e non sono stati rilasciati ulteriori pareri favorevoli di compatibilità;
- pertanto, allo stato, il fabbisogno residuo regolamentare nell'ambito della ASL BR per la tipologia di struttura G.A., ai sensi del R.R. n. 3/2006, è di n. 27 posti letto;
- lo schema di programmazione aziendale del DSM ASL BR, trasmesso con nota prot. n. 60421 del 10/08/2020, prevede, in relazione ai Gruppi Appartamento, di attivare n. 27 posti letto sul territorio provinciale, di cui n. 6 nel territorio del CSM di Brindisi;
- nell'arco temporale del bimestre 29/07/2020 – 28/09/2020, nell'ambito della ASL BR, sono pervenute per la tipologia di struttura Gruppo Appartamento due richieste di verifica di compatibilità del Comune di Brindisi, di cui una inoltrata con la citata nota prot. n. 68752 del 07/08/2020 a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi

Appartamento, da ubicare alla Via Mazzini n. 1, e l'altra trasmessa con nota prot. n. 68741 del 07/08/2020 a seguito dell'istanza della medesima Società Cooperativa Sociale Nickan di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Gruppo Appartamento, da ubicare alla Via Tacito n. 4 piano terra;

- con PEC del 06/10/2020 ad oggetto "*RICHIESTA DI VERIFICA DI COMPATIBILITA' ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVA A MINORE INTENSITA' ASSISTENZIALE PER N. 1 GRUPPO APPARTAMENTO CON DOTAZIONE DI N. 3 POSTI LETTO COMPLESSIVI PRESSO UNA CIVILE ABITAZIONE SITA IN BRINDISI ALLA VIA TACITO N. 4, SECONDO LA L.R. N. 9 DEL 2017 E IL R.R. N. 3 DEL 13/01/2005. COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL'INTERVENTO RICHIESTO*", trasmessa all'Ufficio Urbanistica del Comune di Brindisi ed alla scrivente Sezione, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan ha comunicato "*di voler rinunciare all'istanza in oggetto (n. prot. UTC 0068741 del 07/08/2020; n. prot. Regione A00183/13598 del 04/09/2020).*";

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi (DSS BR 01) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, per n. 6 posti letto complessivi, da ubicare alla Via G. Mazzini n. 71, con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 3 del R.R. n. 7/2002;
- allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "*l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)*" (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Brindisi (DSS BR 01) a seguito dell'istanza della Società Cooperativa Sociale Nickan di Brindisi per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 del R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, per n. 6 posti letto complessivi, da ubicare alla Via G. Mazzini n. 71, con la precisazione che:
  - il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
  - la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dall'art. 3 del R.R. n. 7/2002;
  - allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che *"l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale (...)"* (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.);
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Sindaco del Comune di Brindisi;
  - al Dirigente del SUAP del Comune di Brindisi;
  - al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Nickan, Via Tancredi n. 9, Brindisi;
  - al Direttore Generale dell'ASL BR;
  - al Direttore del DSM ASL BR.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)